

Norme concernenti il servizio farmaceutico Legge 2 Aprile 1968, n. 475

(Gazzetta Ufficiale n. 107 del 27 aprile 1968)

Art. 1

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo del medico provinciale e con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

Non si terrà conto del resto, se non superiore al 50 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.

Ogni nuovo servizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Art. 2

Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse, in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1.

La pianta organica dei singoli comuni è stabilita con provvedimento definitivo del medico provinciale, sentiti il Consiglio comunale interessato e il Consiglio provinciale di sanità. Il sindaco del comune interessato ha diritto di intervenire con voto consultivo alle riunioni del Consiglio provinciale di sanità in cui si discute la pianta organica del suo comune.

La pianta organica è pubblicata sul foglio annunci legali della Provincia ed è affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

La pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall'Istituto centrale di statistica.

La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo del medico provinciale secondo le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo. La pianta organica deve essere pubblicata sul foglio degli annunci legali della provincia improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la revisione.

Art. 3-4-5-6-7-8

Abrogati dall'art. 15 Legge 362/91

Art. 9

Le farmacie che si rendano vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono, per la metà, essere assunte in gestione dal comune secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti letto.

Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.

Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.

Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purchè iscritti all'Albo.

Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 10

Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione su foglio degli annunci legali della provincia delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.

L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia da parte del comune, l'amministrazione comunale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.

Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'Amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi per farmacisti ospedalieri. E' in facoltà dell'Amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'Albo professionale e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.

Art. 11

Il titolare della farmacia deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia. Il contravventore decade dal titolo.

E' tuttavia consentita la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale ed economica della farmacia:

- a. per motivi di salute;
- b. per obblighi militari;
- c. per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive.

Nel caso previsto dalla lettera a) del precedente comma il medico provinciale, trascorsi tre mesi di malattia, sottoporrà il farmacista a visita medica a seguito della quale fisserà la data di riassunzione della gestione personale della farmacia ovvero la proroga della gestione provvisoria.

Allo scadere di ogni periodo di proroga il medico provinciale, previa visita medica, potrà concedere una nuova proroga. La durata complessiva della gestione provvisoria per malattia non potrà superare un periodo continuativo di 5 anni ovvero di 6 anni per un decennio.

Due periodi di gestione provvisoria agli effetti del periodo massimo previsto dal comma precedente si sommano quando tra essi non interceda un periodo di gestione personale superiore a tre mesi.

E' altresì consentita la sostituzione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni per gravi motivi di famiglia o e per ferie annuali.

Art. 12

E' consentito il trasferimento della titolarità della farmacia, decorsi 5 anni dalla conseguita titolarità.

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

(1) Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro un anno dal trasferimento di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma.

Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'Albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

Art. 13

Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.

Il dipendente dello Stato o di un ente Pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.

Art. 14

La decadenza dell'autorizzazione, oltre che per i casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunciata per reati di carattere politico.

Art. 15

E' riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.

Art. 16

Abrogato dall'art. 15 Legge 362/91

Art. 17

Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'Albo professionale.

Art. 19

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno stabilire con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie secondo le modalità del precedente articolo 2.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente i medici provinciali dovranno bandire il concorso per il conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione.

Art. 20

Alle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica ed alle cooperative ed enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data della entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilità di trasferimento salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilità della cooperativa.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 197, e che risultino intestate a società di qualunque natura debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a norma del precedente articolo 12.

Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno assegnate secondo le modalità previste dall'art. 9 e seguenti.

Art. 21

Ai concorsi previsti nell'articolo precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo.

Art. 22

Sono abrogati gli articoli 104, primo, secondo e quinto comma, 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, il 19, secondo comma, 371, 372, secondo comma, 373 e 375 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 23

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanità istituirà, anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'Albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della tenuta dell'Albo saranno stabilite dal regolamento stesso.

Art. 24

La norma di cui al primo comma dell'articolo 13 per la prima applicazione della legge si applica a partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione; entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo secondo le modalità previste dal precedente articolo 12.

Art. 25

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi al concorso per il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 3 soltanto i farmacisti non titolari, i farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie ospedaliere e i farmacisti di cui alla lettera f) dell'articolo 3 medesimo.

Art. 26

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.